



REPUBBLICA ITALIANA

258/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60488** del ruolo generale, proposto da **DONATO Giulio**, nato a Roma il 5.6.1982 (c.f. DNTGLI82H05H501T), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Migliorini (*giulia.migliorini@avvocatiperugiapec.it*), unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale, appellante,

contro

- il **Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte**,
- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**,

nonchè nei confronti di

GUIDETTI Francesca, nata a Borgomanero (NO) il 13.1.1974 (c.f. GDTFNC74A53B019N), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Traviglia (*avvfilippotraviglia@pec.ordineavvatoinovara.it*), unitamente al quale

è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo digitale, appellata,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 219/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, pubblicata in data 17.10.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 25.10.2024, il relatore, l'avv. Alessandro Ciglioni, su delega, per l'appellante, l'avv. Traviglia per l'appellata, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con la gravata sentenza la Sezione territoriale ha assolto la dr.ssa Guidetti e condannato l'odierno appellante al pagamento, in favore dell'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dell'importo di € 7.720,41, a titolo di risarcimento del danno erariale indiretto derivante dalle somme sborsate dal predetto nosocomio in esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale civile di Novara, in conseguenza della divisata responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera per effetto della negligente condotta serbata dai predetti sanitari, stante la mancata tempestiva diagnosi di appendicite acuta nei riguardi di Khan Shohb.

In particolare, i primi giudici, ravvisavano la sussistenza di una condotta omissiva antigiuridica gravemente colposa in capo al dr. Donato, consistita nel non aver prescritto, pur a seguito di corretta diagnosi di appendicite acuta, una consulenza chirurgica d'urgenza sul paziente e, comunque, nel non aver disposto, dopo la prescrizione del

trattamento farmacologico, il suo ricovero ospedaliero, ai fini di osservazione circa l'evoluzione della malattia.

Il dr. Donato ha, quindi, reiterato, sotto forma di motivi di doglianza, le censure rimaste disattese in prime cure, imperniate:

- sulla violazione del contraddittorio, derivante dall'essere stata stabilita la di lui responsabilità a mezzo di prove documentali (i.e.: la c.t.u. espletata nel processo civile) formatesi in assenza di sua partecipazione al relativo giudizio;

- sull'assenza di una sua negligente condotta omissiva, sostenuta nella c.t.u. – rifacentesi, a suo dire, ad una letteratura scientifica risalente e non più attuale - contestando che egli dovesse, sulla base delle migliori pratiche mediche, disporre, dopo la visita del paziente, alternativamente una consulenza chirurgica, ovvero il monitoraggio di costui a mezzo di ricovero ospedaliero.

Conclude, pertanto, in via istruttoria per la nomina di un c.t.u. nel presente processo che accerti in contraddittorio la sua effettiva responsabilità. Nel merito, chiede, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea, ovvero in subordine una riduzione della misura del danno addossatogli, tenuto conto dell'ipotetico concorso causale dell'altra convenuta, assolta in prime cure, nonché dell'equipe medica che operò, poi, d'urgenza il paziente.

Si è costituita la prevenuta assolta in primo grado, dr.ssa. Guidetti, che, con ampie argomentazioni, in parte adesive alle motivazioni della sentenza assolutoria, e in confutazione ai motivi di appello che la riguardano (ove viene paventata una sua concorrenza causale nella

verificazione del danno da ritardo diagnostico), conclude per la conferma della sua assoluzione.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, instando per il rigetto del gravame, siccome infondato.

Con successiva memoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di c.t.u., in particolare rimarcando la mancata verifica dell'eventuale concorrenza causale degli ipotetici errori chirurgici effettuati nell'occasione, come pure affermato dalla sentenza di condanna.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive tesi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è solo parzialmente fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Quale motivo di doglianza in rito, va scrutinato pregiudizialmente quello riguardante la mancata nomina di un c.t.u. in primo grado, affinché coadiuvasse la Sezione territoriale, sotto il crinale medico-legale, nell'accertamento circa la contestata responsabilità del dr. Donato. Esso è infondato.

La decisione dei primi giudici, invero, appare immune da censure, avendo correttamente ritenuto bastevole la c.t.u. disposta nel giudizio civile - peraltro, per un verso, neanche contestata con specifica c.t.p. dall'odierno appellante nel presente giudizio e, dall'altro, formatasi anche in contraddittorio col perito dell'ospedale convenuto in quel processo, nel quale furono dedotte osservazioni in favore del

prevenuto (ma confutate convincentemente dal collegio peritale d'ufficio).

Tali esiti peritali possono essere autonomamente valutati dal giudice contabile e, corrispondentemente, criticati dal sanitario nel separato e successivo giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti. La c.d. legge "Gelli-Bianco" (l. n. 24/2017) non ha, infatti, valenza retroattiva e le relative maggiori garanzie difensive ivi previste non possono, dunque, estendersi ai processi contabili afferenti a illeciti verificatisi in data antecedente all'entrata in vigore della stessa (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. I App. n. 262/2018).

Per gli stessi motivi, va, parimenti, rigettata l'analogia richiesta istruttoria, rinnovata anche in questa sede dall'appellante, ritenendo il Collegio la causa pienamente matura per la decisione.

Nel merito della controversia, va confermata, in linea di principio, la responsabilità del dr. Donato per il danno erariale *de quo agitur*.

A tal riguardo, soccorrono, ai fini motivazionali, le condivisibili – in quanto convincentemente esposte e non idoneamente confutate dall'appellante, neanche con la successiva memoria di replica – argomentazioni giuridiche svolte dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, cui *breviter* si rinvia, ex art. 17 disp. att. c.g.c. (cfr., in particolare, pagg. 4 e ss.).

In estrema sintesi, alla luce della documentazione anche clinica e medico-legale prodotta in atti, non è revocabile in dubbio come il dr. Donato avrebbe dovuto, a fronte di un conclamato e diagnosticato attacco acuto di appendicite - in un paziente peraltro già dimesso da un

precedente accesso al pronto soccorso e che presentava, a breve distanza, nuovamente sintomi dolorosi - se non disporre la consulenza chirurgica quantomeno il ricovero ospedaliero, affinché si procedesse allo stretto monitoraggio del paziente, stante la subdola e spesso infuata evoluzione della patologia nella ben più grave peritonite, come stigmatizzato dal c.t.u. nel processo civile.

Non risultavano bastevoli, dunque, a seguito della somministrazione di antibiotici, le mere raccomandazioni al paziente dimesso, affinché si rivolgesse nuovamente al pronto soccorso in caso di aggravamento, trattandosi di una valutazione prettamente medica che non gli poteva, dunque, essere demandata.

Solo laddove lo specialista chirurgo, in base alle sue precipue competenze, avesse ritenuto il paziente da non operarsi immediatamente e anche dimissibile, il dr. Donato avrebbe potuto procedere nei sensi qui censurati.

Diversamente, si ribadisce, nel momento in cui, dopo aver diagnosticato correttamente la patologia, anche a seguito di ulteriori indagini pure scrupolosamente svolte, intese (legittimamente) prescrivere il trattamento farmacologico per verificare se fosse possibile evitare l'operazione, senza ricorrere ad una consulenza chirurgica, avrebbe dovuto, poi, disporre il ricovero del paziente, evitandogli così quell'aggravamento che diede luogo all'intervento (non più in laparoscopia, bensì) in laparotomia, con i postumi permanenti irreversibili derivanti dalle complicazioni peritonitiche in cui si è sostanziato il danno non patrimoniale diretto sofferto dal Shohb. Di esso

l'appellante deve, dunque, ora rispondere quale danno erariale indiretto, causalmente riconducibile alla censurata condotta omissiva gravemente colposa.

Merita, invece, accoglimento la doglianza, subordinatamente proposta, concernente il *quantum* risarcitorio concretamente addossabile all'appellante.

Va premesso che la sentenza ha già riconosciuto solo parzialmente la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore pubblico, facendo uso sia del potere equitativo di determinazione del danno, ex art. 1226 c.c. che di quello riduttivo dell'addebito, ex art. 52 t.u.C.d.c., tenuto conto anche della ipotetica concorrenza causale dell'equipe chirurgica e dell'attività svolta nell'occasione dal sanitario condannato.

Tuttavia, ritiene il Collegio che le medesime circostanze debbano essere maggiormente valorizzate sotto tale profilo, dando luogo a una ulteriore dimidiazione del dovuto. Conseguentemente, l'importo del danno risarcibile da porsi a carico del dr. Donato va definitivamente accertato in € 3.860,21, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Quest'ultima, dunque, andrà corrispondentemente riformata *in parte qua*.

Nulla da statuirsi in ordine alla posizione dell'appellata Guidetti, in presenza di un giudicato assolutorio, formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, da parte del requirente, del capo della sentenza che la riguarda.

In ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese di

giudizio e di difesa vengono compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c., al pari di quelle concernenti la dr.ssa Guidetti, trattandosi di attività difensiva meramente tuzioristica, non determinata da iniziative gravatorie del P.M.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **DONATO Giulio** ed iscritto al n. **60488** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la condanna dell'appellante ad € 3.860,21, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Spese di difesa e di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.10.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 24/12/2024

PER IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Il Funzionario preposto

f.to Maria Vittoria Zotta